



Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Osimo: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante Finanza di progetto, di "GESTIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL COMUNE DI OSIMO" - CUP: G83G17000760004 - CIG: 7177843F69.

VERBALE n. 2 del 09/11/2017

Successivamente, il giorno 9, del mese di novembre, dell'anno duemiladiciassette (09/11/2017), alle ore 9.30, a Fermo, presso l'ufficio n. 9 della Provincia di Fermo, posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti in seduta pubblica il Dott. Lucia Marinangeli, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione ed il Dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario P.O. del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante.

Richiamato il Verbale dell'11/10/2017, nonché la comunicazione pubblicata in data 31/10/017, alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pagina <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-osimo-gestione-riqualificazione-e-adequamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-esistenti-nel-comune-di-osimo>

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

alla continua presenza del nominato testimone, dichiara aperta la seconda seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:

- ✓ comunicazione dell'elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio al RTI com-

posto da DEA Spa (Capogruppo), ASTEA Energia Spa (Mandante) e IECE Srl (Mandante);

- ✓ apertura della busta “B – Offerta tecnica” al solo fine di verificare il corredo documentale prescritto dal paragrafo 16 del Disciplinare di gara.

Dà atto della presenza dei sigg.ri:

- Dott. Luca Casadio e Avv. Roberta Zanaboni, delegati per il RTI Consorzio Ciro Menotti + Go4Green Srl, giusta delega conservata agli atti;
- Ing. Giacomo Mancini e Avv. Luciano Mastrovincenzo, delegati per il RTI DEA Spa + ASTEA Spa + IECE Srl, giusta delega conservata agli atti.

Dà altresì atto che a seguito di richiesta avanzata con propria nota prot. 18910 del 19/10 u.s., il giorno 26/10 c.a. (ns. prot. 19602 del 27/10/017) è pervenuta da parte del RTI soccorso la memoria quivi allegata con la quale viene dedotto quanto segue:

“.... preme evidenziare che, per mero errore materiale, in sede di offerta è stata effettivamente rilasciata una dichiarazione non conforme alle previsioni specifiche del paragrafo 13.4.3) del disciplinare di gara.

Ed infatti, il RTI ha ritenuto – erroneamente – di produrre attestazione SOA riferita all'impresa “mandante” IECE Srl, in luogo di quella dell'impresa “capogruppo”, di fatto carente del requisito in parola.

Si tratta dunque, di una svista materiale, immediatamente percepibile dalla stazione appaltante, specie considerando che il RTI ha già esplicitato in sede di gara di essere incorso in siffatto errore, che tuttavia non può incidere sulla valida e legittima partecipazione del medesimo alla gara de qua.

La dichiarazione resa risulta, infatti, irrilevante ai fini della partecipazione alla gara, in quanto inidonea ad arrecare indebiti vantaggi al dichiarante, e non

ricongiungibile ad alcuna delle cause tassative di esclusione previste dal d.lgs. 50/2016.

E' stato, in proposito, osservato che "la circostanza che l'errore non intacchi un profilo essenziale dell'offerta, né la renda in qualche modo incerta e sia, anzi, immediatamente percepibile quale svista materiale, esclude la ricongiungibilità dell'errore stesso ad una delle tassative cause di esclusione previste dal d.l. n. 50/2016" (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 1825; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 19 ottobre 2017, n. 1265).

Del resto, principio normativo specifico in subjecta materia — e correttamente applicato, nella fattispecie, anche dalla S.U.A. con apposita, puntuale previsione di gara — e quello secondo cui, i soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati con riferimento alla specificità ed all'importo dei lavori direttamente eseguiti, oltre ad essere in possesso degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Viceversa, se i candidati/concessionari non intendono eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, sono tenuti ad affidare a "terzi" la realizzazione degli stessi (cfr. artt. 177 e 179, d.lgs. 50/16), mediante procedure ad evidenza pubblica.

È noto, al riguardo, che per quanto concerne la esecuzione dei lavori eventualmente ricompresi nell'affidamento, alle concessioni mediante project financing si applicano le medesime disposizioni valesvoli per gli affidamenti dei lavori da parte dei concessionari.

Da quanto sopra emerge, quindi, che lo scrivente RTI, essendo di fatto carente della qualificazione SOA in capo all'impresa capogruppo, in conformità alla disciplina di gara non potrà evidentemente provvedere alla esecuzione diretta

dei lavori oggetto della concessione, ma sarà gioco—forza tenuto ad affidare gli stessi a soggetti in possesso di idonea qualificazione.

Sotto questo profilo, il RTI assume dunque l'impegno - sin d'ora - ad affidare l'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti, espressamente previsti nel progetto a base di gara, ad impresa in possesso di Attestato SOA per categoria e classifica adeguate, ex art. 61, d.P.R. 207/10.

Nel contempo, è pacifico che il RTI, n.q. di soggetto promotore ex art. 183, d.lgs. 50/16, è pur sempre legittimato a concorrere validamente alla gara, potendo dimostrare di possedere i requisiti di qualificazione di carattere tecnico-economico-finanziario necessari per l'affidamento delle attività di gestione degli impianti di P.I. oggetto di concessione.”.

Di tanto preso atto,

LA RESPONSABILE RPS

ritenuto che le questioni sollevate dal RTI soccorso siano particolarmente controverse, al fine di prevenire eventuali contenziosi, dispone di avviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 211 del D.Lgs. 50/016 e ss.mm.ii., il procedimento per la richiesta di parere di precontenzioso all'Autorità Nazionale Anticorruzione, sospendendo nel contempo la presente procedura.

Rimette quindi gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell'Ente disponendo che:

- venga predisposta istanza di parere nel rispetto del Regolamento del 5 ottobre 2016;
- il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto (<http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-osimo-gestione-riqualificazione-e-adeguamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-esistenti-nel-comune-di-osimo>);

- i plichi pervenuti siano conservati nell'armadietto della stanza n. 13, sita al IV piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113 – Fermo,. opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario Verbalizzante

La seduta è tolta alle ore 11,00.

Il Responsabile del Procedimento di Selezione

f.to Dott. Lucia Marinangeli

Il Testimone Segretario verbalizzante

f.to Dott. Maurizio Conoscenti

PEC

ATI da costituire

DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A – mandataria -

Sede legale: Via Guazzatore 159

60027 Osimo (AN)

P.IVA 02605800420

PEC: dea@pec.deaelettrica.it

ASTEA ENERGIA S.P.A – mandante -

Sede legale e amministrativa : Via Guazzatore 163

60027 Osimo (AN)

Tel. 071724721 Fax 0717247214

P.I.02078510423

PEC: asteaenergia@legalmail.it

IECE S.R.L.– mandante-

Sede : Via Antognini n. 7

60100 ANCONA

Tel . 0712801924

P.I. 00981190424

PEC: iece@sicurezzapostale.it

Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

S E G N A T U R A	0019602	27/10/2017
	P FM RP FM ZPA A	
	22/2012/ZPA/4	

Spett.le Provincia di Fermo

Stazione Unica Appaltante

Viale Trento, 13

63900 – Fermo (FM)

a mezzo PEC

provincia.fermo@emarche.it

**alla c.a. Responsabile procedimento di selezione
Dott.ssa L. Marinageli**

Osimo 25 ottobre 2017

Oggetto: Soccorso Istruttoria per finanza di progetto SUA p/c Comune di Osimo, ex art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e s.m.i..

Si riscontrano i contenuti della Vs. nota prot. n. 18910 del 19 ottobre 2017, con la quale lo scrivente RTI con capogruppo DEA S.p.A. - concorrente alla gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in concessione (finanza di progetto) della gestione e riqualificazione degli impianti di P.I. nel Comune di Osimo – è stato invitato ad integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e s.m.i..

In particolare, è stato richiesto di produrre l'Attestato SOA della capogruppo del RTI, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione diretta dei lavori, qualora il RTI risulti affidatario della concessione.

Al riguardo, preme evidenziare che, per mero errore materiale, in sede di offerta è stata effettivamente rilasciata una dichiarazione non conforme alle previsioni specifiche del paragrafo 13.4.3) del disciplinare di gara.

Ed infatti, il RTI ha ritenuto – erroneamente – di produrre attestazione SOA riferita all'impresa "mandante" IECE S.r.l., in luogo di quella dell'impresa "capogruppo", di fatto carente del requisito in parola.

Si tratta, dunque, di una svista materiale, immediatamente percepibile dalla stazione appaltante, specie considerando che il RTI ha già esplicitato in sede di gara di essere incorso in siffatto errore, che tuttavia non può incidere sulla valida e legittima partecipazione del medesimo alla gara *de qua*.

La dichiarazione resa risulta, infatti, irrilevante ai fini della partecipazione alla gara, in quanto inidonea ad arrecare indebiti vantaggi al dichiarante, e non riconducibile ad alcuna delle cause tassative di esclusione previste dal d.lgs. 50/2016.

È stato, in proposito, osservato che *"la circostanza che l'errore non intacchi un profilo essenziale dell'offerta, né la renda in qualche modo incerta e sia, anzi, immediatamente percepibile quale svista materiale, esclude la riconducibilità dell'errore stesso ad una delle tassative cause di esclusione previste dal d.l.vo n. 50/2016"* (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 1825; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 19 ottobre 2017, n. 1265).

Del resto, principio normativo specifico in *subjecta materia* – e correttamente applicato, nella fattispecie, anche dalla S.U.A. con apposita, puntuale previsione di gara – è quello secondo cui, i soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati con riferimento alla specificità ed all'importo dei lavori direttamente eseguiti, oltre ad essere in possesso degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Viceversa, se i candidati/concessionari non intendono eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, sono tenuti ad affidare a "terzi" la realizzazione degli stessi (cfr. artt. 177 e 179, d.lgs. 50/16), mediante procedure ad evidenza pubblica.

È noto, al riguardo, che per quanto concerne la esecuzione dei lavori eventualmente ricompresi nell'affidamento, alle concessioni mediante *project financing* si applicano le medesime disposizioni valevoli per gli affidamenti dei lavori da parte dei concessionari.


Da quanto sopra emerge, quindi, che lo scrivente RTI, essendo di fatto carente della qualificazione SOA in capo all'impresa capogruppo, in conformità alla disciplina di gara non potrà evidentemente provvedere alla esecuzione diretta dei lavori oggetto della concessione, ma sarà gioco-forza tenuto ad affidare gli stessi a soggetti in possesso di idonea qualificazione.

Sotto questo profilo, il RTI assume dunque l'impegno – sin d'ora - ad affidare l'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti, espressamente previsti nel progetto a base di gara, ad impresa in possesso di Attestato SOA per categoria e classifica adeguate, ex art. 61, d.P.R. 207/10.

Nel contempo, è pacifico che il RTI, n.q. di soggetto promotore ex art. 183, d.lgs. 50/16, è pur sempre legittimato a concorrere validamente alla gara, potendo dimostrare di possedere i requisiti di qualificazione di carattere tecnico-economico-finanziario necessari per l'affidamento delle attività di gestione degli impianti di P.I. oggetto di concessione.

Certi di aver fugato qualsivoglia dubbio circa la regolarità della propria offerta in gara e fiduciosi in un positivo riscontro in merito ai chiarimenti forniti nell'ambito del procedimento di c.d. "soccorso istruttorio" promosso da codesta Spettabile S.U.A., nel restare a disposizioni per eventuali, ulteriori delucidazioni, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

DEA
DISTRIBUZIONE
ELETTRICA ADRIATICA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Avv. Antonio Osimani)



ASTEA ENERGIA S.p.A.
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luciano S.M. Castiglione)



IECE s.r.l.
Impianti Elettrici Costruzioni Elettromeccaniche
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Francesco M. Baldassari

